

Scheda relativa ai sottoprodotti denominati "deiezioni avicole"
Processo produttivo n. 7

1. Denominazione del sottoprodotto

Deiezioni avicole.

2. Tipologia di sottoprodotto

Zootecnia.

3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto

Deiezioni avicole con o senza lettiera¹ costituite da escrementi e/o urina provenienti da pollame².

La lettiera, quando presente, è costituita da materiale naturale ovvero da paglia, lolla, truciolo, segatura, cocco o torba.

Le deiezioni avicole sono prodotte dall'attività di allevamento e più precisamente dalla stabulazione del pollame da carne ovvero destinato alla produzione di uova.

4. Utilizzatori

Impianti che producono fertilizzanti ai sensi del D.lgs. n. 75 del 2010. Tali impianti possono trovarsi all'interno dell'allevamento ovvero all'esterno.

5. Trattamenti

Accumulo, maturazione, essiccazione.

6. Requisiti standard di prodotto

Con riferimento allo specifico utilizzo si devono rispettare tutti i requisiti relativi ai prodotti ed alla protezione della salute e dell'ambiente e non deve causare impatti negativi sull'ambiente e la salute umana.

I requisiti standard di prodotto si ricavano dai requisiti posti dal D.lgs. 75/2010 per la commercializzazione del fertilizzante ottenuto da tali sottoprodotti.

¹Tali deiezioni sono ricomprese anche nella nozione di "stallatico" di cui alle disposizioni del Reg. Ue 1069/2009.

²Vale la definizione di pollame di cui all'art. 5 comma 1 v-sexies D.Lgs. 152/06.

Al fine di ridurre gli impatti ambientali derivanti dalle emissioni odorigene e da quelle di ammoniaca (NH₃) tali materiali presentano un tenore di umidità non superiore al 40%.

7. Aspetti gestionali

Le fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto di tali materiali devono avvenire nel rispetto delle normative vigenti³ sia a carattere sanitario che ambientale.

Il deposito deve essere effettuato in luoghi dedicati, impermeabili che consentano la raccolta e la corretta gestione dei percolati e/o delle acque di dilavamento. Al fine di evitare la formazione di odori, tali luoghi dovranno essere adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici.

Il deposito presso il produttore deve essere effettuato con modalità che garantiscano l'integrità delle caratteristiche del residuo e la non compromissione del suo successivo utilizzo.

Il deposito deve avvenire anche in coerenza con la certezza del successivo utilizzo del materiale. Esso è, pertanto, pressoché istantaneo per il tempo strettamente necessario al carico per il trasporto del materiale. Fermo restando il rispetto del tenore di umidità non superiore al 40%, nel caso in cui il produttore sia dotato di concimaia, la stessa deve, di norma, essere dotata di tettoia atta ad impedire l'ingresso di acque meteoriche. Inoltre, in tal caso il deposito avviene compatibilmente alla capacità della concimaia e nei tempi indicati dagli accordi con gli utilizzatori (e quindi in base alle caratteristiche richieste ai fini del successivo utilizzo del materiale) e non deve in ogni caso superare 6 mesi.

³ Devono essere in ogni caso rispettate le norme sanitarie relative alla gestione, al trasporto e alla documentazione che accompagna il trasporto stabilite dal Reg. 1069/2009 e dalle altre normative vigenti